

S.S. 1 Aurelia - Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado - Variante alla SS 1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/Torrente Letimbro e Albisola superiore - Lotto di Completamento.

Cod. Progetto GE267- PPM:NONOGE00098 - CUP:F91B20000880001

ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DELLE AREE NON FINALIZZATA ALL'ESPROPRIO

(art. 49 c. 1 del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii.)

II COMMISSARIO

VISTO

- il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 ed in particolare l'art. 4 comma 1 come sostituito dall'art. 9 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 in data 11 settembre 2020, che prevede, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'individuazione degli interventi infrastrutturali caratterizzati da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio economico a livello nazionale, regionale o locale, e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- il D.P.C.M. del 5 agosto 2021, con il quale è stata individuata nell'allegato elenco 1 allo stesso decreto, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge n. 32 del 14 giugno 2019, l'infrastruttura: S.S. 1 "Aurelia". Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado - Variante alla SS 1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/Torrente Letimbro e Albisola superiore - Lotto di Completamento, con il relativo codice CUP F91B20000880001, quale opera caratterizzata da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico amministrative, ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale;

- l'articolo 2, comma 1, del citato D.P.C.M. con il quale è stato nominato il sottoscritto Ing. Matteo Giuseppe Castiglioni quale Commissario straordinario per la realizzazione delle opere in oggetto;
- l'articolo 2, comma 2, del citato D.P.C.M., che ha stabilito che il Commissario si avvale, per l'espletamento del suo incarico, delle strutture di Anas S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l'art. 4, comma 2, del D.L. n. 32 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale prevede che "... L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati...";
- l'art. 4 comma 3 del D.L. n. 32 del 2019 e ss.mm.ii;
- che l'intervento "S.S. 1 Aurelia - Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado – Variante alla SS1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore - Lotto di completamento" rientrava nel sistema della viabilità di accesso all'hub portuale di Savona, inserito nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla Delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001 - Legge Obiettivo;
- che con Delibera CIPE n. 77 del 03/08/2007 era stato approvato il progetto definitivo GE21 - "Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e vado: variante alla SS 1 Aurelia nel tratto tra Savona torrente Letimbro ed Albisola superiore" ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della pubblica utilità;
- che in data 15/02/2012 erano stati consegnati i lavori relativi all'intervento di che trattasi;

- che durante l'esecuzione dei lavori, si rese necessaria l'occupazione di ulteriori aree rispetto a quelle già previste nel progetto definitivo, destinate a sito di deposito intermedio per stoccare cumuli omogenei di materiale provenienti dagli scavi fino alla loro caratterizzazione di terra e roccia da scavo, sulla base delle caratteristiche geotecniche e chimiche, e successivo conferimento al sito finale o successivo riutilizzo all'interno del cantiere;
- il Decreto di occupazione temporanea n. CDG-0112146-I del 01/03/2018 a seguito del quale, con verbale di immissione in possesso in data 29/03/2018, furono occupati gli immobili di proprietà della ditta TRE COLLI S.P.A. con sede in Fidenza (PR) P.IVA 00166640342, censiti a catasto terreni del Comune di Albisola Superiore (SV) al foglio 27 particelle 1100, 1101 e 1102 rispettivamente per mq 300,00, 300,00 e 4.715,00 e della ditta SANSOBBIA SVILUPPO S.R.L. con sede in Loano (SV) P.IVA 01166730992 censiti a catasto terreni del Comune di Albisola Superiore (SV) al foglio 27 particella 1095 per mq 4.644,00;
- che tali aree sono state esplicitamente individuate nel Piano di Utilizzo delle Terre, approvato con DGR 331 del 21/03/2014, quale sito di Deposito intermedio "Poggio Azzurro";
- che durante l'appalto, l'Impresa mandataria CMC (dell'ATI CMC - Itinera), esecutrice dei lavori, per effetto di vicende aziendali è stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, che ha comportato lo scioglimento del contratto disposto dal Tribunale di Ravenna Ufficio Fallimenti con decreto di data 27/06/2019;
- che a seguito dell'intervenuto scioglimento contrattuale si è reso necessario redigere un nuovo progetto esecutivo di completamento per il riappalto dei lavori necessari a terminare l'opera parzialmente realizzata;
- il dispositivo n.1 del 02/08/2022, con il quale il sottoscritto Commissario Straordinario ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento "S.S. 1 Aurelia - Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado Variante alla SS1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore - Lotto di completamento";

- che i lavori di completamento in oggetto sono stati aggiudicati in favore del Raggruppamento ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture Spa / Italiana Costruzioni S.p.A. / Euro sistemi S.r.l. / De Cicco S.r.l., Edilelettra Di De Nicolò Donato & Figli S.r.l. - RTP "Sersys Ambiente - Lombardi Ingegneria S.r.l. - Studio Progetto Ambiente" e consegnati in data 24/05/2023;
- che in riferimento agli strumenti di programmazione regionale e provinciale delle attività estrattive che raccomandano, ogni qualvolta sia possibile, il riutilizzo dei materiali di risulta piuttosto che l'approvvigionamento tramite cave di prestito o già in esercizio, il progetto prevedeva il riutilizzo per riempimenti e/o ripristini di una parte del materiale scavato;
- che complessivamente la gestione dei materiali di scavo è avvenuta in conformità a quanto previsto nel Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo approvato con DGR n. 1454 del 19/11/2013 e nelle successive integrazioni coordinate dalle delibere DGR1454/13 e 331/14;
- che i suddetti terreni sono tuttora occupati dalle terre di scavo, in attesa di riutilizzo per l'esecuzione delle opere;
- che il nuovo Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, contenuto nel progetto di completamento, conferma ed integra i contenuti riportati nel P.U.T. di cui alla D.G.R. n. 1454/2013 come in ultimo modificata dalla D.G.R. 115/2017, e per il quale la Regione Liguria ha prorogato la validità fino al 31/12/2024 con la nota Prot. IN/2019/22094, quindi tutt'oggi vigente;
- che il suddetto Piano non apporta variazioni sostanziali ed è quindi stato redatto in conformità ai documenti progettuali precedentemente approvati ai sensi del D.M 161/2012;
- che in conformità all'Art. 5, comma 6 del D.M. 161/2012 il Piano di Utilizzo avrà validità pari alla durata complessiva dei lavori che interessano la movimentazione, il riutilizzo ed il conferimento di terre e rocce da scavo che, in base al cronoprogramma di progetto sarà pari a 30 mesi e 2 settimane;

- che quindi, nel progetto di completamento in oggetto, è previsto il mantenimento delle occupazioni temporanee in essere tra cui quelle delle ditte TRE COLLI S.P.A. e GONDOR SPV S.R.L. con sede in Tavagnacco (UD) P. IVA 03071480309 (ex SANSOBBIA SVILUPPO S.R.L.) sopra menzionate;
- che si è proceduto ad una nuova determinazione delle indennità di occupazione temporanea dovute ai proprietari secondo i criteri dettati dall'art. 50 del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- il Testo Unico sugli Espropri approvato con DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

VALUTATO

- che l'opera costituisce un'importante arteria di collegamento con funzione di distribuzione tra la viabilità secondaria esistente in zona e quella primaria costituita dalla rete autostradale;
- la necessità delle ditte proprietarie di ritornare nel pieno godimento dei beni e l'interesse della collettività a completare la realizzazione dell'opera;
- che la conformazione del territorio e del contesto urbanizzato è tale da non individuare altre aree idonee e con le medesime caratteristiche per l'utilizzo preposto;
- che le aree occupate, di proprietà TRE COLLI S.P.A. e GONDOR SPV S.R.L., in base all'analisi eseguita nell'ambito del progetto di completamento, risultano necessarie per la corretta esecuzione dei lavori di completamento dell'opera;
- che le aree occupate risultano altresì, per logistica, caratteristiche tecniche e superficie, strumentali all'esecuzione dell'opera;

- che l'occupazione di che trattasi riveste il carattere di provvisorietà correlato ai tempi di esecuzione dei lavori di completamento;
- che l'area interessata, per la sua ubicazione e la sua vicinanza alle aree di cantiere è di importanza strategica per l'esecuzione dei lavori;
- che lo spostamento delle terre su eventuali altri siti di deposito – che non avrebbero in ogni caso le caratteristiche di cui all'art. 49 DPR 327/2001 anche in base ai principi sanciti dalla giurisprudenza amministrativa - e non costituirebbero perciò valide alternative in quanto non strumentali e necessarie - in attesa del suo riutilizzo costituirebbe un costo rilevante per le finanze pubbliche e la collettività e la relativa restituzione dei terreni occupati, oltre ai costi pubblici diretti e indiretti, comporterebbe un ulteriore ritardo nella realizzazione dell'opera.

CONSIDERATO

- che quindi permangono e perdurano, ad oggi, le rilevanti ragioni di interesse pubblico che giustificano l'emanazione del presente atto, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati;
- che risulta soddisfatto il requisito della strumentalità in quanto le aree sono necessarie quali deposito temporaneo per la caratterizzazione e riutilizzo delle terre provenienti da scavo come previsto in progetto;
- che l'area risulta necessaria alla corretta realizzazione dell'opera anche per il rispetto della vigente normativa ambientale sul riutilizzo delle terre e dei rifiuti non pericolosi;
- che risulta soddisfatto il requisito della temporaneità con tempistiche ricavabili dal cronoprogramma e dalla data di fine lavori e che di conseguenza l'area verrà restituita alla fine dei lavori medesimi.
- Che sono ravvisabili particolari esigenze di celerità del procedimento tali da giustificare la deroga prevista dall'art. 7 L. 241/90 e che il presente provvedimento non potrebbe essere diverso da quanto ivi rappresentato e disposto.

- Che tutto quanto sopra premesso sussistono le condizioni che rendono indispensabile l'occupazione temporanea dell'area in questione;

DISPONE

- l'occupazione temporanea, non preordinata all'espropriazione, degli immobili descritti nell'allegato elenco e piano particellare, confermandone ed autorizzandone la presa di possesso provvisoria per il tempo necessario occorrente per la corretta esecuzione dei lavori suindicati e, comunque, non oltre il termine contrattuale dei lavori principali, attualmente previsto per il 16/02/2026;
- la notifica, nelle forme degli atti processuali civili, della presente Ordinanza di occupazione temporanea ai proprietari interessati.

DÀ ATTO

- che, per gli immobili già in possesso, la presente Ordinanza produce i suoi effetti al momento della sua notifica alla ditta proprietaria dei beni, in quanto la sua condizione di esecutività ordinaria è già stata soddisfatta in occasione della redazione del verbale di occupazione temporanea, descrittivo dello stato di consistenza dei luoghi, avvenuta in data 29/03/2018;
- che, essendo le aree interessate tuttora occupate dal cantiere, non è necessario redigere un nuovo verbale descrittivo dello stato di consistenza dei luoghi;
- che ai proprietari delle aree occupate è dovuta un'indennità pari ad un dodicesimo di quella che sarebbe dovuta in caso di Esproprio per ogni anno di occupazione e di un dodicesimo di quella annua per ogni mese o frazione di mese, come da prospetto allegato.

AVVISA

- che avverso il presente decreto, i proprietari interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di notifica dello stesso o dall'avvenuta conoscenza o, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
LUNGO LA S.S.1 "AURELIA" - HUB PORTUALE DI SAVONA
COMPLETAMENTO TRATTO TORRENTE LETIMBRO - ALBISOLA
(DPCM 05/08/2021)

della Repubblica, entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti sempre dalla data di notifica del provvedimento.

Il Commissario Straordinario
Ing. Matteo Castiglioni